

## CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Premesso che

- la Mediazione Creditizia è l'esercizio di un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (previsti dal titolo V del Testo Unico Bancario), con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art. 128-sexties TUB e ai loro collaboratori;
- tali soggetti sono iscritti presso l'elenco tenuto da un apposito Organismo (OAM) previsto dall'articolo 128-undicies TUB (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi);
- Il Mediatore è una società a responsabilità limitata regolarmente iscritta all'elenco dei mediatori creditizi ed esercita su base continuativa e professionale a livello nazionale la sua attività.
- Il Cedente vanta e/o vanterà nei confronti di una o più pubbliche amministrazioni o aziende municipalizzate o partecipate dalla pubblica amministrazione o aziende private crediti rappresentati da fatture che direttamente o a mezzo di documenti accessori indicano beni e servizi forniti, importo dovuto da ciascun debitore e relativi riferimenti e data di scadenza del credito stesso (le **Fatture**). Ciascuna Fattura è inclusiva del diritto a ricevere il pagamento dell'importo previsto in tale Fattura, dei relativi diritti accessori, comprensivi dell'IVA se da corrispondere al Cedente e di qualsiasi taxa applicabile (incluse imposte erariali e imposte addizionali) e imposte di legge e può o meno essere certificata ai sensi (i) del DM Certificazioni del giugno 2012 e s.m.i., (ii) del DL 35/2013, come convertito in legge con s.m.i. e (iii) del DL 66/2014, come convertito in legge con s.m.i. ed eventuali, ulteriori integrazioni normative e regolamentari in materia di certificazione del credito (i **Crediti**);
- Il Cedente fornirà ad Officine MC, eventualmente a mezzo di una piattaforma informatica indicata da Officine MC, documentazione elettronica e, ove richiesto, cartacea inerente, i Crediti per i quali è interessato alla cessione (la **Cessione**);
- Il Cedente è altresì interessato all'opera di segnalazione e di presentazione di potenziali cessionari dei Crediti, nonché di assistenza nelle relazioni con i cessionari stessi, e a tal fine intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta dal Mediatore;
- Corrisponde all'interesse di entrambe le Parti definire nel presente contratto di mediazione (**Contratto**) i reciproci rapporti e i corrispondenti diritti e obblighi.

## DOCUMENTO DI SINTESI

Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al mediatore creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:

- Un importo fisso pari a Euro [IMPMINIMO];
- Un importo variabile, se superiore all'importo fisso, pari al [PERCFEE]% calcolato secondo lo schema riportato nell'art. 3 del Contratto;
- Un importo fisso, a titolo di acconto, pari a Euro 0,00 per spese di analisi e di istruttoria;
- Un importo fisso pari a Euro 460,00 per a titolo di Oneri per servizi accessori od opzionali;
- Diritto di recesso: giorni 14, per contratti offerti fuori sede o a distanza, con il pagamento di eventuali spese documentate;
- Durata del contratto: 180 (centottanta) giorni.

Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto tra le seguenti parti

[**RAGIONE SOCIALE**], con sede legale in [CITTA], [**INDIRIZZO**] e codice fiscale/partita IVA [CF], PEC [PEC], in persona del legale rappresentante, [LEGALE\_RAPPRESENTANTE], nato/a a [CITTA], il [DATA\_NASCITA], residente a [CITTA], ([PROVINCIA]), in [INDIRIZZO], C.F [CF], munito di idonei poteri per la conclusione del presente contratto (di seguito il **Cedente o Cliente**).

e

**Officine MC S.r.l.**, iscritta all'elenco dei mediatori creditizi tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori al n. M115 data iscrizione 19/03/2013, con sede in Roma, Via Serchio n. 7 Codice Fiscale e Partita Iva n 09352221007, Capitale sociale € 120.000,00 i.v, PEC info@pec.officinemc.it in persona del legale rappresentante Sig. Massimiliano Zullo munito di idonei poteri per la conclusione del presente contratto (di seguito denominata il **Mediatore**)

(di seguito congiuntamente **le Parti** e singolarmente **la Parte**)

## Articolo 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto di Mediazione.

## Articolo 2 - Oggetto del Contratto

- 2.1 Con il presente Contratto il Cedente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di svolgere l'attività di messa in relazione del Cedente con i Cessionari al fine di agevolare l'acquisto, da parte dei Cessionari, dei Crediti.
- 2.2 Con l'accettazione del presente Contratto, il Mediatore avrà facoltà di mettere in relazione il Cedente con i Cessionari convenzionati (i **Cessionari**).

## Articolo. 3 – Compensi di Mediazione

- 3.1 Quale corrispettivo per l'attività di mediazione e per le attività svolte dal Mediatore, e con esclusivo riferimento ai relativi rapporti regolarmente instaurati con i clienti (senza che ciò valga a derogare a quanto previsto dall'articolo 1757 c.c. in materia provvisoria), il Cedente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:
  1. Un importo fisso pari ad € [IMPMINIMO];
  2. O un importo variabile, se superiore all'importo fisso, pari al [PERCFEE]% del valore nominale dei crediti oggetto di Cessione.
  3. Un importo pari a € 0,00 a titolo di analisi e istruttoria.
  4. Un importo pari a € 460,00 a titolo di Oneri per servizi accessori od opzionali.L'importo di cui al precedente punto n. 3 (analisi e istruttoria) e n. 4 (oneri per servizi accessori e opzionali), ove previsti nell'offerta non vincolante di cui al punto 6.4, dovranno essere corrisposte alla firma del presente mandato a mezzo assegno bancario intestato a Officine MC Srl o entro 3 (tre) giorni, con bonifico bancario con beneficiario:

Officine MC Srl - IBAN IT **XX Z XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX**

- 3.2 Per quanto pattuito ai punti n. 1 e 2 del precedente paragrafo, il Cedente si impegna a corrispondere la Commissione al Mediatore contestualmente alla stipula del contratto di Cessione dei Crediti. Resta inteso in ogni caso che nulla sarà riconosciuto ad alcun titolo al Mediatore ove il Cedente e/o il Cessionario ritenesse di non perfezionare la Cessione. Le Parti concordano che, nel caso in cui i Crediti, benché non più da considerarsi affidati al Mediatore ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 12, siano ceduti a uno dei Cessionari segnalati al Cedente dal Mediatore, entro 12 (dodici) mesi dal giorno in cui il Cedente ha comunicato al Mediatore la revoca dell'affidamento per la parte di Crediti non ceduta, il Cedente - anche tramite il Cessionario - dovrà corrispondere la Commissione secondo quanto previsto al presente Articolo al punto 3.1.

## Articolo 4 - Durata del contratto

- 4.1 Le Parti convengono che il presente Contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 180 giorni dalla data di sottoscrizione, per tale periodo è irrevocabile.
- 4.2 In caso di recesso prima della scadenza da parte del Cliente, questo è tenuto al pagamento in favore del Mediatore delle spese come specificato dall'articolo 12.

Officine MC S.r.l.

Codice Fiscale e P. IVA 09352221007 – Cap. Soc. 120.000,00 i.v.

Mediatore Creditizio iscritto all'albo tenuto presso l'O.A.M al n. M115; Reg. Imprese di Roma n. 09352221007 – R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma 1157625

Sede Legale e Amministrativa: Via Serchio, 7 - 00198 Roma (RM) – Tel: 0645546500 - Fax: 0697258089; Posta certificata: info@pec.officinemc.it

Società sottoposta alla direzione e coordinamento del Socio Unico Officine CST S.p.A.

## Articolo 5 - Diritto di esclusiva

- 5.1 Salvo quanto di seguito previsto, il Contratto di Mediazione non costituisce obbligo di esclusiva tra le Parti, per cui il Mediatore potrà svolgere la propria attività anche a favore di altri Cedenti e il Cedente avvalersi di altri segnalatori, intermediari, mediatori creditizi o altri soggetti autorizzati a svolgere tali attività.
- 5.2 Qualora, anche senza il coinvolgimento diretto del Mediatore, nel periodo di 24 mesi successivo alla Cessione con un Cessionario, il Cedente concluda altre operazioni di cessione di credito, anche su base rotativa, con uno dei Cessionari che abbiano formulato al Cedente una offerta tramite il servizio di mediazione creditizia di Officine MC, il Cedente sarà obbligato a darne comunicazione al Mediatore e a corrispondere al Mediatore le commissioni di cui all'Articolo 3 sull'importo nominale dei Crediti ceduti.

## Articolo 6 - Procedure Operative

- 6.1 Il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto.
- 6.2 Il Cedente prende atto e accetta che le informazioni (le **Informazioni della Pratica**) relative alla propria azienda e ai Crediti (la **Pratica**) saranno messe a disposizione dei Cessionari convenzionati con il Mediatore; le Informazioni della Pratica non saranno rese disponibili al pubblico, se non su base anonima per fini statistici.
- 6.3 Il Cedente prende atto e accetta che, laddove le Informazioni della Pratica venissero fornite tramite terzi referenti appositamente delegati dal Cedente (il **Referente**), il Cedente rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti del Mediatore per la correttezza, veridicità e completezza delle Informazioni della Pratica e ogni altro dato, informazione o documento fornito dal Referente o comunque trasmesso dal Referente medesimo per conto del Cedente.
- 6.4 Il Cedente prende atto che i Cessionari convenzionati con il Mediatore analizzeranno le Informazioni della Pratica e gestiranno la Pratica fino all'eventuale stipula del contratto di Cessione in base a procedure standardizzate concordate da ciascun Cessionario con il Mediatore (il **Processo di Origination**), che saranno descritte nell'eventuale offerta non vincolante redatta dal Cessionario Registrato interessato alla Pratica.

## Articolo 7 - Obblighi del Cedente/Cliente

- 7.1 Con l'accettazione del presente Contratto, il Cedente si impegna a:
- a) fornire tempestivamente al Mediatore tutti i dati necessari affinché quest'ultimo possa rispettare ogni disposizione normativa e regolamentare a esso applicabile, ivi inclusa ogni disposizione in materia di anti-riciclaggio;
  - b) fornire la propria collaborazione e tutta la documentazione eventualmente richiesta dal Cessionario nell'ambito del Processo di Origination;
  - c) ove applicabile, rispettare tutti gli eventuali adempimenti verso il debitore e la piattaforma di certificazione dei crediti (la **PCC**) del Ministero delle Finanze (il **MEF**), ai sensi del Decreto Ministeriale del MEF del 22 maggio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2012, n. 143) e dei successivi decreti in materia di certificazione e cessione dei crediti certificati (i **Crediti Certificati**);
  - d) fornire al Mediatore ogni informazione relativa alle Cessioni perfezionate con i Cessionari;
  - e) ove applicabile, astenersi dal compiere, in relazione ai Crediti Certificati, azioni esecutive o altre azioni che possano dar luogo a dilazioni nel pagamento o pregiudicare i diritti dell'eventuale Cessionario;
  - f) compiere ogni azione necessaria per il mantenimento dei diritti dell'eventuale Cessionario.
- 7.2 Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero;
- 7.3 Il Cliente dichiara espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:
- .....
- 7.4 Il Cliente dichiara di non avere in corso contratti di Mediazione con altra società di mediazione per la concessione del medesimo finanziamento.

## Articolo 8 - Obblighi del Mediatore Creditizio

- 8.1 Il Mediatore dovrà comunicare al Cedente non solo l'eventuale apertura a proprio carico di procedimenti che possano portare alla cancellazione dall'elenco dei mediatori creditizi, ma anche la

semplice perdita dei requisiti per l'iscrizione al suddetto elenco. Il Mediatore si impegna a fornire al Cedente ogni dichiarazione e documentazione inerente l'attività svolta, di volta in volta richiesta, sia in fase di apertura del rapporto che in corso di esecuzione dello stesso.

- 8.2 Il Mediatore fornirà il proprio supporto in tutto il Processo di Origination fino alla stipula dei contratti di cessione con i Cessionari e presterà la massima collaborazione per il reperimento delle eventuali integrazioni documentali e informative, collaborando con il Cedente per favorire il perfezionamento contrattuale.
- 8.3 Il Mediatore Creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- 8.4 Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

## **Articolo 9 - Dichiarazioni e Garanzie del Cedente**

- 9.1 Il Cedente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti al Mediatore sono autentici, veritieri, completi e aggiornati. Il Cedente si impegna a consegnare al Mediatore tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto.
- 9.2 Il Cedente dichiara di avere la piena titolarità dei Crediti e che qualora questi fossero oggetto di qualsiasi diritto reale, pegno mandato all'incasso o canalizzazione o operazione di anticipazione bancaria queste informazioni sono state fedelmente indicate al Mediatore.

## **Articolo 10 - Esoneri di responsabilità del Mediatore**

- 10.1 Il Cedente prende atto che il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato dei Cessionari, anche nell'ipotesi di mancato accordo circa la stipula del contratto di Cessione dei Crediti.
- 10.2 Il Cedente dovrà mantenere indenne e manlevare il Mediatore da e contro qualsiasi richiesta, azione, procedimento, domanda, passività, perdita, danno, costo e spesa (compresi onorari costi e spese legali e qualsiasi costo o spesa sostenuta in relazione allo svolgimento delle indagini, alla preparazione e/o difesa in relazione a tali pretese, azioni o procedimenti pendenti o minacciati) di qualsiasi natura e in qualsiasi giurisdizione, che il Mediatore possa subire o nei quali possa incorrere in connessione con qualsiasi altra materia o attività di cui al, o previsto nel, presente Contratto di Mediazione, salvo nella misura in cui tale passività, perdita, danno, costo o spesa sia stata accertata in via definitiva da un tribunale competente come essere stata causata da frode, colpa grave o dolo del Mediatore.

## **Articolo 11 - Spese**

- 11.1 Le spese di istruttoria sono comprese all'interno dei compensi di mediazione.
- 11.2 Le spese documentate dal Mediatore (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.), eventualmente necessarie per la finalizzazione della Pratica e chiaramente indicate al cliente in sede di offerta preliminare, sono interamente rimborsate dal Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di cessione dei Crediti.
- 11.3 Le spese relative ai servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) espressamente accettati e sottoscritti dal Cliente sono totalmente a carico del Cliente.

## **Articolo 12 - Diritto di recesso**

- 12.1 Il Cedente può recedere entro 14 gg dalla sottoscrizione del Contratto, qualora sottoscritto fuori dalle sedi del Mediatore Creditizio o a distanza, dandone comunicazione al Mediatore Creditizio con raccomandata A/R; in tale ipotesi sono a carico del Cliente le spese documentate dal Mediatore Creditizio, come indicate all'Articolo 11.2.
- 12.2 Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1757 c.c.

## **Articolo 13 – Reclami, controversie e foro competente**

- 13.1 Il Cliente o le altre parti interessate hanno possibilità di presentare reclami scritti da fare pervenire presso la sede del Mediatore creditizio indicata nel presente documento intestata al Responsabile dell'Ufficio Reclami Massimiliano Brilli mediante una lettera circostanziata, fax, e-mail o tramite lo specifico form nella sezione reclami del sito <http://www.officinemc.it>. Il Mediatore si impegna a rispondere ai reclami presentati entro i successivi 15 giorni lavorativi. Il Cliente, non soddisfatto

dell'esito del reclamo, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al Conciliatore Bancario Finanziario. Per informazioni può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro. Nel caso di insorgenza di controversie, sarà competente il Foro di Roma.

## Articolo 14 – Confidenzialità

- 14.1 Le Parti si impegnano, anche successivamente alla cessazione del Contratto, a mantenere rigorosamente confidenziali tutte le informazioni riguardanti le rispettive attività, nonché riguardanti ogni atto, notizia, documento, comunicazione, informazione, di qualsivoglia natura e specie e in qualsivoglia forma attinente all'organizzazione, struttura societaria, know-how operativi, ottenute in relazione alla negoziazione e alla esecuzione del Contratto e a non darne comunicazione, sotto nessuna forma, neppure in via confidenziale, senza il consenso scritto dell'altra Parte, a eccezione dei casi nei quali la legge obblighi alla comunicazione di tali informazioni alle competenti Autorità.
- 14.2 Il Cedente si impegna, fatta eccezione per (i) le ipotesi in cui vi sia un espresso obbligo di legge in tal senso e (ii) per le comunicazioni effettuate, nei limiti in cui risulti necessario per lo svolgimento delle loro attività, alla controllante Officine CST S.p.A. e a tutte le aziende controllate da Officine CST S.p.A., ai propri consulenti, rappresentanti, dipendenti, dirigenti che siano vincolati a obblighi di riservatezza, a non divulgare informazioni relative ai Cessionari Registrati.

## Articolo 15 - Comunicazioni

15.1 Per ogni comunicazione inerente il presente Contratto le parti eleggono domicilio:

- Officine MC S.r.l.: Via Serchio n. 7 – 00198 - ROMA (RM)
- [RAGIONESOCIALE]: [INDIRIZZO]

Le comunicazioni potranno inoltre essere inviate alle rispettive PEC:

- Officine MC: gestione@pec.officinemc.it
- Cedente: [PEC]

## Articolo 16 – Modifiche

16.1 Ogni modifica del presente Contratto sarà valida ed efficace soltanto se effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

## Articolo 17 - Consenso al trattamento dei dati personali

17.1 Il Cliente consente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 6-10 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 ai fine del presente contratto.

La presente proposta contrattuale costituisce una proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del codice civile italiano, e si intenderà decaduta e non più vincolante per la scrivente qualora non accettata entro 15 giorni dalla data di invio da parte del Mediatore.

Luogo....., lì .....

\_\_\_\_\_  
Cedente/Cliente

\_\_\_\_\_  
Il Collaboratore

Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli art. 2 (Oggetto del contratto) - art. 3 (Compensi di Mediazione) - art. 4 (Durata del contratto) - art. 5 (Diritto di esclusiva) - art. 6 (Procedure Operative) - art. 7 (Obblighi del Cedente/Cliente) - art. 8 (Obblighi del Mediatore Creditizio) - art. 10 (Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio) - art. 11 (Spese) - art. 12 (Diritto di recesso) - art. 13 (Reclami, controversie e foro competente).

\_\_\_\_\_  
Cedente/Cliente

\_\_\_\_\_  
Il Collaboratore

Dichiaro che la clausola all'art.13, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata ed individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.

\_\_\_\_\_  
Cedente/Cliente

\_\_\_\_\_  
Il Collaboratore

Il Cliente dichiara che è stato messo a sua disposizione/aver ricevuto copia del Contratto di Mediazione, il foglio informativo.

\_\_\_\_\_  
Cedente/Cliente